

ad iniziativa dei Consiglieri : RIZZO e BELLIFEMMINE. APRILE. MARROCCOLI
 p.d.l. "MODIFICA DELLA LEGGE 'PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVA-
 NILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29.2.80,
 N.33 - APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 16.12.1980'

ARTICOLO UNICO

L'art.7 della legge regionale "Provvedimenti per l'occupazione
 giovanile in attuazione dell'art.26 e seguenti della legge 29.2.1980
 n.33 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.12.1980
 è sostituito dal seguente:

RISERVE DI POSTI

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50%
 dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti
 strumentali regionali, è riservato agli iscritti nella graduatoria
 unica regionale prevista dall'art.2 fino all'esaurimento della stessa.

Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministra-
 tive, emanate ai sensi dell'art.118 - 3° comma - cost., ed entro
 sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale
 iscritto nella graduatoria unica regionale potrà essere assegnato,
 nel rispetto dell'ordine di precedenza in graduatoria, agli enti lo-
 cali, agli enti strumentali e sub-regionali, tenendò conto delle pro-
 fessionalità specifiche acquisite con i contratti di formazione e
 connesse alle competenze delegate.

M. Rizzo
D. Bellifemine

Bar. L. 23/11/1980

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Tramesso all'II^a Commissione Consig-
 liare permanente il 23-12-80